

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

**APPROVATO CON
Delibera del Consiglio Comunale
*n. 7 del 08.03.2004***

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 – Concessioni e Autorizzazioni

Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e/o di concessione

Art. 4 – Concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 – Rinnovo degli atti di concessione e/o autorizzazione

Art. 6 – Prescrizione degli atti di concessione e/o di autorizzazione

Art. 7 – Revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione

Art. 8 – Sospensione degli atti di concessione e/o autorizzazione

Art. 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Art.10 – Occupazioni abusive

Art.11– Deposito cauzionale

Capo II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art 12 – Oggetto della tassa

Art 13 – Soggetti attivi e passivi

Art 14 – Occupazioni permanenti e temporanee

Art 15 – Classificazione del Comune

Art.16 – Determinazione tariffe

Art.17 – Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

Art.18 – Criteri per la determinazione della tassa

Capo III

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art.19- Commisurazione della tassa

Art.20- Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

Art.21– Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –

Art.22– Occupazioni con tende e simili

Art.23– Passi carrabili

Art.24– Occupazioni con autovetture

Art.25– Denuncia e versamento della tassa

Capo IV

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.26– Commisurazione della tassa

Art.27- Misura giornaliera di tariffa - suddivisione in fasce orarie

Art.28– Maggiorazioni della tassa

Art.29– Riduzioni della tassa
Art.30– Versamento della tassa

Capo V

DELLE ESENZIONI

Art.31– Esenzioni

Capo VI

DEI RIMBORSI – ACCERTAMENTI - COATTIVA

Art.32– Rimborsi
Art.33– Accertamento e riscossioni coattive
Art.34– Sanzioni
Art.35– Contenzioso

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36– Gestione del servizio
Art.37– Funzionario responsabile
Art.38– Norme transitorie e finali

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico - sanitarie.

CAPO I

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 1

Concessioni e autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 38 commi 1-2-3 del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

Articolo 2

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Articolo 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Articolo 4

Concessione e/o Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

La G.M. con apposito atto potrà in qualsiasi momento e quando lo ritenga opportuno, prescrivere motivandolo, criteri e parametri a garanzia della concorrenzialità e del pubblico interesse al fine di ottimizzare la risorsa "suolo pubblico" e per consentire equità di trattamento fra categorie imprenditoriali in periodi e/o luoghi di particolare interesse economico

Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

Il Comune, nel caso disponga il trasferimento in gallerie sotterranee, precedentemente costruite, delle condutture, cavi, tubazioni ed impianti adibiti alla distribuzione di pubblici servizi, oltre alla tassa prevista e all'intero costo di rimozione e trasferimento, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie agli stessi soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Possono essere volturate su richiesta scritta indirizzata al Sindaco:

1. del compratore/venditore insieme in caso di vendita del bene cui fa riferimento l'occupazione;
2. degli eredi in caso di morte del concessionario;
3. del nuovo amministratore condominiale quando sia cambiato e nuovamente nominato dal consiglio di condominio.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
- con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

Articolo 5

Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 7

Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 8

Sospensione degli atti di concessione o di autorizzazione

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 9

Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico;
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,.
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

Articolo 10

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

Articolo 11

Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanza che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

Lo stesso ufficio provvederà alla restituzione e/od allo svincolo della cauzione versata.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 12

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali quando sia previsto negli accordi e/o convenzioni sottoscritte con i Superiori Enti proprietari della strada stessa.

Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

Articolo 13

Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 14

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, **si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.**

Articolo 15

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Tuoro sul Trasimeno appartiene alla classe V°. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 16

Determinazione tariffe

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- **Prima categoria:** **100%**
- **Seconda categoria:** **80%**
- **Terza categoria:** **50%**

L'elenco delle tariffe è allegato al presente Regolamento e ne forma parte integrante (allegato a)

Articolo 17

Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate **in 3 categorie**, in rapporto alla loro importanza.

I° categoria: vie e piazze di ISOLA MAGGIORE, vie e piazze di PUNTA NAVACCIA.

II° categoria: p.zza Municipio, via Roma, via Ritorta, via S. Antonio, via Macello, P.zza S.M. Maddalena, via dei Fabbri, via G. Matteotti, P.za G. Carducci, P.za Matteo dall' Isola, via A. Pompili, P.za Garibaldi, P.za Marconi, P.za Risorgimento, via Vit. Veneto, via Baroncino, via Palazzo, via Gramsci, via Mercato, P.za Lamta, via Castellaro, via della Croce, via G. Pascoli, via F.lli Rosselli, via Pozzo, via Mazzini, via M. Montessori, via Cupa, via A. Cartaginese, via Pietrafitta, via

Porto, via Madonnuccia, via dello Sport, via D. Minzoni, via Fornello, via della Resistenza, via Garbi, via C. Flaminio, via Tevere, via della Pace, via A. Dante. Via Firenze, via G. Byron, via VII Martiri, via Umbria, via F.lli Cervi, via del Lavoro, via dello Sport, via Pieroni, via Murcia Casa Piano, via Case Piano, via Cerqueto, via Fonte, via Falcone, via Borsellino.

III° categoria: tutte le altre vie e piazze del territorio comunale.

L'elenco di classificazione di cui al presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale, e ne forma parte integrante.

La sopra citata classificazione si applica anche per i distributori di carburante e di tabacchi.

Articolo 18

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

CAPO III

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19

Commisurazione della tassa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure **di tariffa ordinaria**:

- I° categoria: € 21,071
- II° categoria: € 16,857
- III° categoria: €. 10,535

Articolo 20

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico **la tariffa ordinaria è ridotta ad un terzo**:

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è **determinata forfettariamente**, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,775 (*base tariffaria per l'anno 1998*) **per utenza**.

L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare complessivo della tassa dovuta **non può essere inferiore a € 516,46**

Articolo 21

Distributori di carburante– Determinazione della tassa –

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale indipendentemente dalla categoria su cui ricade, è dovuta **una tassa annuale in base ai seguenti limiti**:

	I^ categoria	II^ categoria	III^ categoria
a) centro abitato:	€ 37,184	€ 29,748	€ 18,592
b) zona limitrofa:	€ 30,987	€ 24,790	€ 15,493
c) sobborghi e zone periferiche:	€ 18,592	€ 14,874	€ 9,296
d) frazioni:	€ 6,197	€ 4,958	€ 3,098

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi , la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti ,dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

Distributori di tabacchi– Determinazione della tassa –

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale indipendentemente dalla categoria su cui ricade, è dovuta **una tassa annuale nei seguenti limiti:**

	I^ categoria		II^ categoria		III^ categoria	
a) centro abitato:	€	12,395	€	9.916	€	6,198
b) zona limitrofa	€	9,296	€	7,437	€	4,648
c) sobborghi e zone periferiche e: frazioni	€	6,197	€	4,958	€	3,098

Articolo 22

Occupazioni con tende e simili

Per le occupazioni con tende e simili fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, **la tariffa ordinaria è ridotta al 30%:**

Articolo 23

Passi carrabili – Disciplina e tariffe

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50%:

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale ".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore **a mq. 9**. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata **in ragione del 10%**.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata **con tariffa ordinaria ridotta al 10%**:

La tariffa è **ridotta parimenti al 10%** per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, **la tariffa ordinaria è ridotta al 30%**:

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una **somma pari a venti annualità del tributo**.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 24

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, sulla base della misura **tariffaria di cui all'art. 19**.

Articolo 25

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, **entro 30 giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve

essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

La G.C. con proprio atto, sentiti gli uffici competenti e per fondati motivi, potrà stabilire termini diversi da quelli sopra stabiliti.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

CAPO IV

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 26

Commisurazione della tassa

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti **misure giornaliere di tariffa ordinaria**:

- I° categoria: € 1,238
- II° categoria: € 0,991
- III° categoria: €. 0,619

Articolo 27

Commisurazione della tassa in fasce orarie

Le misure giornaliere di tariffa sono determinate per le seguenti fasce orarie indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione entro la stessa:

- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa ordinaria giornaliera;
 - 1. I° categoria: € 0,742
 - 2. II° categoria: € 0,594
 - 3. III° categoria: € 0,371
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa ordinaria giornaliera;
 - 1. I° categoria: € 0,496
 - 2. II° categoria: € 0,397
 - 3. III° categoria: € 0,248

Articolo 28

Maggiorazioni della tassa

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti **la tariffa ordinaria è aumentata del 10%** con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 29

Riduzioni della tassa

Sono fissate le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie della tassa:

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la **riduzione del 30% della tariffa ordinaria;**

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria;**

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la **riduzione al 30% della tariffa ordinaria.:**

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la **riduzione dell'80% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la **riduzione dell'80% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica **riduzione al 30% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica **riduzione del 20% della tariffa ordinaria:**

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori ad € 0,077 al metro quadrato per giorno.

Articolo 30

Versamento della tassa

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.

Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno , il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

La tassa, se d'importo superiore a € **258,00**, **può essere corrisposta in quattro rate**, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs 507/93.

CAPO V

DELLE ESENZIONI

Articolo 31

Esenzioni della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (lettera aggiunta da Del. C.C. n. 101 del 10/4/96).
- i) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Esenzioni facoltative:

- Fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale, la tassa non si applica per le occupazioni realizzate con **PASSI CARRABILI**.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

2) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

CAPO VI

DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 32

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento gli interessi di mora.

Articolo 33

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza e di incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o da quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il relativo seguito è di competenza ed è a carico dell'eventuale concessionario anche dopo la scadenza contrattuale, fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo e fermo restando l'obbligo della presentazione della relativa cauzione.

Articolo 34

Sanzioni

A) TRIBUTARIE

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

In applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 472/97, le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono elevate rispettivamente al 150% e al 75% del tributo dovuto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 citato decreto o in pendenza di accertamento con adesione.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono altresì ridotte a $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, degli interessi se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate si applica, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta.

B) AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

L'eventuale concessionario del servizio accertamento e riscossione della tassa è tenuto a segnalare, direttamente alla Vigilanza Urbana, gli eventuali abusi rilevati durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Articolo 35

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa in oggetto potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 507/93:

A) in forma diretta;

B) in concessione ad apposita azienda speciale;

C) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. n. 289 del 11 settembre 2000, in applicazione degli articoli 52, commi 1-2-3-4-5-6 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.

L'aggio sulle riscossioni conseguite deve essere calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sanzioni tributarie ed interessi con esclusione delle somme introitate a titolo di recupero delle spese di notifica degli atti, già anticipate dal concessionario e di competenza del medesimo.

È previsto un minimo garantito annuo pari ad almeno la metà delle presumibili riscossioni lorde.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate ed entro il ventesimo giorno del mese successivo.

L'importo del versamento trimestrale non può essere inferiore alla quota corrispondente del minimo garantito annuo, fatto salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la quota del detto minimo garantito.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 5 per cento semestrale da calcolarsi sulle predette somme per i giorni di ritardo. L'indennità di mora può essere riscossa da questo Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14-4-1910 n. 639.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento predisposta dal concessionario e vidimata dal Comune o, documento equipollente per il caso di operazioni di rilevazione a carattere temporaneo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. 446/97 questo Comune può procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessione del servizio in base all'art. 6 della L. 537/93 come modificato dall'art. 44 della L. 724/94 e in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/01.

È fatto divieto al concessionario di notificare atti di accertamento o rettifica dopo la scadenza della concessione, salvo quanto disposto dall'art. 33 del presente regolamento in merito alla riscossione coattiva.

È vietato il sub-appalto del servizio da parte del concessionario.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della L. 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni il cui ammontare è stabilito nella misura ritenuta congrua del minimo garantito annuo.

Articolo 37

Funzionario responsabile

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio.

La Società Concessionaria del servizio potrà, se appositamente autorizzata con atto di Giunta, accogliere le domande, in bollo, per il rilascio di concessioni/autorizzazioni presentate su appositi moduli predisposti..

In tal caso, la domanda completa deve essere recapitata dalla Società Concessionaria al protocollo generale del Comune per l'inoltro agli Uffici competenti.

La Società Concessionaria del servizio riceverà entro il termine stabilito dalle normative vigenti dalla presentazione al protocollo della richiesta, l'atto di autorizzazione o di concessione, ovvero il provvedimento di diniego, da rilasciare al richiedente previo pagamento della relativa tassa e dei diritti di segreteria dovuti.

Allo scopo, la Concessionaria, dovrà tenere presso i propri uffici, un registro delle autorizzazioni/concessioni rilasciate.

La Società Concessionaria provvederà anche al rilascio dei cartelli di passo carrabile, riportanti il numero di concessione, messi a disposizione dal Comune così per come previsto dal codice della strada, che dovranno riportare il numero della concessione, rimettendone poi l'elencazione completa agli uffici competenti comunali

Articolo 38

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ed ha effetto dall'1/01/2004, salvo che per le disposizioni organizzative e quelle relative all'affidamento della gestione di cui all'art. 33 che hanno effetto immediato.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della Tassa per li Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dalle norme di legge richiamate e le norme del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 39 del 24.05.1994 e seguenti modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le successive modifiche legislative.

Allegato a) al Regolamento

Tariffe tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente
Entrata in vigore dal 01/01/2004

Occupazioni ordinarie del suolo	t.b. 100%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA		€ 21,071
II° CATEGORIA		€ 16,857
III° CATEGORIA		€ 10.535

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo	t.b. 33%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA		€ 7,024
II° CATEGORIA		€ 5,620
III° CATEGORIA		€ 3,512

Occupazioni con tende fisse o retrattili	t.b. 30%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA		€ 6,322
II° CATEGORIA		€ 5,057
III° CATEGORIA		€ 3.161

Passi carrabili	t.b. 50%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA		€ 10,536
II° CATEGORIA		€ 8,429
III° CATEGORIA		€ 5,268

Divieto di sosta indiscriminato	t.b. 10%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA		€ 2,107
II° CATEGORIA		€ 1,686
III° CATEGORIA		€ 1,053

Passi carrabili costruiti dall'ente non utilizzabili t.b. 10%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA	€ 2,107
II° CATEGORIA	€ 1,686
III° CATEGORIA	€ 1,053

Passi d'accesso a distributori di carburante t.b. 30%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA	€ 6,321
II° CATEGORIA	€ 5,057
III° CATEGORIA	€ 3,161

Spazi adibiti ad auto per trasporto pubblico t.b. 100%	Tariffa al mq.
I° CATEGORIA	€ 21,072
II° CATEGORIA	€ 16,858
III° CATEGORIA	€ 10,536

Impianti distributori di carburante per un serbatoio fino	Litri 3000
CENTRO ABITATO	€ 37,184
I° CATEGORIA	
ZONA LIMITROFA	€ 30,987
I° CATEGORIA	
SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	€ 18,592
I° CATEGORIA	
FRAZIONI	€ 6.197
I° CATEGORIA	

Impianti distributori di carburante per un serbatoi fino	Litri 3000
CENTRO ABITATO	€ 29,748
II° CATEGORIA	
ZONA LIMITROFA	€ 24,790
II° CATEGORIA	
SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	€ 14,874
II CATEGORIA	
FRAZIONI	€ 4,958
II CATEGORIA	

Impianti distributori di carburante un serbatoio fino	Litri 3000
CENTRO ABITATO III° CATEGORIA	€ 18,592
ZONA LIMITROFA III° CATEGORIA	€ 15,493
SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE III° CATEGORIA	€ 9,296
FRAZIONI III° CATEGORIA	€ 3,098
Distributori automatici di tabacchi	L'uno
CENTRO ABITATO I° CATEGORIA	€ 12,395
ZONA LIMITROFA I° CATEGORIA	€ 9,296
SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE E FRAZIONI I° CATEGORIA	€ 6,197

Distributori automatici di tabacchi	L'uno
CENTRO ABITATO II° CATEGORIA	€ 9,916
ZONA LIMITROFA II° CATEGORIA	€ 7,437
SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE E FRAZIONI II° CATEGORIA	€ 4,958

Distributori automatici di tabacchi	L'uno
CENTRO ABITATO III° CATEGORIA	€ 6,198
ZONA LIMITROFA III° CATEGORIA	€ 4,648
SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE E FRAZIONI III° CATEGORIA	€ 3,098

Tariffe tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo
Entrata in vigore dal 01/01/2004

Occupazioni ordinarie del suolo	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA giornaliera	€ 1,238
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,742
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera;	€ 0,496
II° CATEGORIA	€ 0,991
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,594
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,397
III° CATEGORIA	€ 0,619
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,371
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,248

Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo: riduzione al 30% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA <i>giornaliera</i> - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,413 € 0,248 € 0,165
II° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,330 € 0,198 € 0,132
III° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,206 € 0,124 € 0,082

Occupazioni con tende fisse o retrattili: riduzione al 30% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,372 € 0,223 € 0,149
II° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,297 € 0,178 € 0,119
III° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,186 € 0,112 € 0,077

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - Esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,620 € 0,372 € 0,248
II° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,496 € 0,298 € 0,198
III° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,310 € 0,186 € 0,124

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, Manifestazioni culturali, politiche, sportive: riduzione dell'80% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,248 € 0,149 € 0,099
II° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,198 € 0,119 € 0,079
III° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,124 € 0,077 € 0,077

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate: riduzione al 30% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,372 € 0,223 € 0,149
II° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,298 € 0,179 € 0,119
III° CATEGORIA - 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera: - 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,186 € 0,111 € 0,077

Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, ad eccezione delle occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: maggiorazione del 50% della tariffa ordinaria	Tariffa al mq. al giorno
I° CATEGORIA	€ 1,363
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,818
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera:	€ 0,545
II° CATEGORIA	€ 1,090
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,654
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,436
III° CATEGORIA	€ 0,681
- 1° fascia: dalle 06.00 alle 18.00 = riduzione del 40% della tariffa base giornaliera:	€ 0,409
- 2° fascia: dalle 18.00 alle 06.00 = riduzione del 60% della tariffa base giornaliera	€ 0,272

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica riduzione del 20% della tariffa ordinaria:

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

***In ogni caso, ai sensi della Legge 549/95, le misure di tariffa determinate per fasce orarie, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori ad € 0,077 al metro quadrato per giorno.**

